

STATUTO DELL'A.P.S. LUCYLAND

Articolo 1. Denominazione e sede.

È costituita ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. n. 117/2017 l'Associazione di Promozione Sociale denominata "Lucyland APS", una libera associazione non riconosciuta, costituita su base volontaria, apolitica ed apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza finalità di lucro, di seguito indicata come "Associazione". L'Associazione "Lucyland APS" si ispira a principi di democrazia, uguaglianza, rispetto per la libertà e la dignità degli associati; essa persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di una o più attività di interesse generale di cui all'Art. 5 del D.Lgs. 117/2017, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione ha sede in Codroipo, Via Isonzo nr.11/B.

Articolo 2. Scopi sociali e finalità.

Le attività di interesse generale che l'Associazione ha come oggetto sociale sono:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; (lettera d) art.5 CTS);
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; (lettera e) art.5 CTS);
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; (lettera f) art.5 CTS);
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (lettera i) art.5 CTS);

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) Supportare e salvaguardare il mondo dell'infanzia, con particolare riguardo a salute, formazione e attività ludica;
- b) Realizzare strutture interattive nei parchi giochi per i bambini, al fine di poter creare per loro uno spazio dove crescere, sviluppare le proprie capacità e divertirsi;
- c) Sostenere le ricerche oncologiche, in special modo quelle relative al mondo femminile e ai tumori femminili;
- d) Finanziare altre organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale o enti del Terzo Settore a sostegno dei malati oncologici ed operanti nel campo delle cure oncologiche femminili e pediatriche.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse ex art. 6 del CTS.

Articolo 3. Soci.

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Il numero dei soci non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Associazioni di Promozione Sociale.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. In caso di richiesta respinta, all'interno dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta. In caso di rigetto della domanda, entro 60 giorni il socio ha facoltà di appellarsi all'Assemblea o ad altro organo eletto dalla medesima.

All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

Sono Soci ordinari:

- Persone fisiche e persone giuridiche, che abbiano richiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo e che siano in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale;

In ogni caso il numero degli enti del terzo settore o senza scopo di lucro non potrà essere superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 4. Diritti e doveri dei soci.

I Soci Ordinari devono versare la quota associativa annuale.

Tutti i Soci Ordinari, purché in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto:

- di partecipazione e discussione alle Assemblee dell'Associazione;
- di voto per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione;
- di essere eletti alle cariche direttive dell'Associazione;
- di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- di fruire dei servizi dell'Associazione e di partecipare a tutte le sue attività;
- di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, il quale provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie.

Il richiedente potrà formulare richiesta di informazioni sui documenti visionati.

I Soci Ordinari hanno l'obbligo di:

- rispettare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione;
- non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione.

L'esercizio del diritto di voto di eventuali soci minorenni è attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.

Articolo 5. Perdita della qualifica di socio.

I Soci che abbiano cessato, per qualsiasi motivo la propria appartenenza all'Associazione, non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

L'esclusione di un Socio viene decisa dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti del Socio che violano lo Statuto ed i Regolamenti dell'Associazione. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata al socio escluso in forma scritta. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio e si prevede diritto al contraddittorio (il socio potrà appellarsi all'Assemblea o ad altro organo, se del caso).

Il Consiglio Direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare il Socio.

Articolo 6. Prestazioni dei soci.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali. L'Associazione è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, ma possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate.

L'Associazione che si avvale di volontari deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Soci.

Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dai Soci o da persone che hanno operato per l'Associazione nell'ambito delle attività istituzionali.

Articolo 7. Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- L'Organo di controllo;
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Articolo 8. L'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci Ordinari iscritti nel Libro Soci entro 30 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa e deve essere convocata almeno una volta l'anno.

L'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti o quali organo di controllo;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

All'Assemblea prendono parte i Soci Ordinari che siano in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge l'Assemblea. I Soci possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro Socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega. Si può prevedere le modalità di svolgimento dell'assemblea tramite mezzi di telecomunicazione ex art. 24, comma 4 D.lgs. 117/2017.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute da un Presidente, nominato dall'Assemblea tra i suoi Soci, assistito da un Segretario. La funzione di Segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario dell'Associazione. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene indetta dal Presidente dell'Associazione, previa deliberazione del Consiglio che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso portato a conoscenza dei Soci, almeno dieci giorni

prima della data fissata, mediante consegna dell'avviso a mano o a mezzo posta ordinaria e/o elettronica e/o per pubblica affissione, ovvero con qualsiasi altro mezzo efficace in tal senso.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione, con la partecipazione di almeno la metà più uno dei Soci e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno ventiquattro (24) ore dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci. L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci deve essere convocata entro il 30 aprile di ogni anno, ma in caso di necessità, tale termine è derogabile.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo, con la presenza di almeno due terzi degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci;
- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento dell'Associazione.

Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale. Le modalità di votazione avverranno per alzata di mano con prova contraria. Sarà a scrutinio segreto ogni qualvolta lo deciderà l'Assemblea, per particolari deliberazioni; la procedura verrà stabilita dal Presidente dell'Assemblea, sentita l'Assemblea stessa. Le decisioni dell'Assemblea possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Articolo 9. Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea, in numero dispari, con numero di componenti non inferiore a quattro e non superiore ad undici, eletti dai Soci Ordinari tra i propri soci, che, al momento della candidatura, risultino regolarmente iscritti senza interruzione per almeno 6 mesi. La maggioranza degli amministratori è composta da persone fisiche, ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Alla convocazione del neo eletto Consiglio Direttivo provvede il consiglio anziano, vale a dire colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, che è chiamato a presiederne la prima riunione.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente, ed almeno quattro volte all'anno od a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti; se non vi fossero più Soci da utilizzare per la surroga potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza dei Soci nel Consiglio Direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno dei Soci, l'intero

Consiglio Direttivo sarà considerato decaduto ed il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea Ordinaria elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea dei Soci non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in casi di parità è determinabile il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio Direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione col relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consultivo e la relazione sull'attività svolta. Il Consiglio Direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Verbalizzante ed approvato di volta in volta dal Consiglio stesso, consultabile da tutti i Soci presso la sede sociale.

Il Consiglio può nominare tra i suoi membri il tesoriere. Compito del tesoriere è seguire i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

Il Consiglio Direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.

Articolo 10. Il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza dei voti espressi. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno con le modalità di cui al periodo precedente.

Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Può essere riconfermato. La carica è gratuita. In caso di assenza o di impedimento temporaneo sarà sostituito dal Vice Presidente.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ha la responsabilità della sua Amministrazione, la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, convoca l'Assemblea dei Soci, è responsabile della conservazione della documentazione contabile dell'Associazione.

Articolo 11. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, l'Assemblea può nominare il Collegio dei Revisori dei Conti. Esso è composto da tre membri effettivi, anche non Soci, di cui uno viene nominato dal Presidente e due componenti, eletti con la maggioranza di almeno la metà dei voti, per delibera, dell'Assemblea dei Soci. Durano in carica tre anni con possibilità di rielezione, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, approva preventivamente il bilancio consuntivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti può assistere senza potere di voto alle riunioni delle Assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo. I componenti del Collegio dei Revisori non possono ricoprire altre cariche statutarie.

Al superamento dei limiti previsti dall'art. 30 D.Lgs. n. 117/17 si dovrà procedere alla nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro così come previsto dall'art.31 del D.Lgs. n. 117/17.

Articolo 12. L'organo di controllo.

La nomina dell'organo di controllo, da parte dell'Assemblea dei soci, anche monocratico, è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi i limiti previsti dall'art.30 del D.Lgs. n. 117/17.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399 del C.C. I componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397 c.2 del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Articolo 13. Il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri qualora nominato, sarà composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei soci anche tra non soci. Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

I Probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Soci e tra i Soci e l'Associazione.

I Probiviri durano in carica tre anni ma decadono in caso di decadenza del Consiglio Direttivo; essi sono rieleggibili.

Articolo 14. Entrate e risorse dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono rappresentate:

- dai proventi delle quote associative e da eventuali contributi richiesti ai soci e deliberati dal Consiglio Direttivo;
- dalle convenzioni e accordi stipulati nell'assolvimento degli scopi associativi, con enti pubblici, privati, associazioni e persone;
- dai beni mobili ed immobili eventualmente acquisiti al patrimonio della associazione;
- da sottoscrizioni, donazioni, eredità e lasciti da parte di enti pubblici, privati, associazioni e soci;
- dalla partecipazione a bandi nazionali ed internazionali, da contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali o di istituzioni pubbliche o private;
- da occasionale attività commerciale per servizi a terzi (persone fisiche e giuridiche) limitatamente a beni e servizi compatibili con le finalità statutarie e approvate dal Consiglio Direttivo, svolte in maniera sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- proventi da attività di raccolta fondi, anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- da ogni altra forma compatibile con la propria natura associativa e finalizzata al raggiungimento degli scopi statuari.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di cui al punto precedente, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio Direttivo e verificato dal Collegio dei Revisori dei Conti qualora eletto.

Articolo 15. Libri sociali obbligatori.

Oltre le scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17 c. 1 del D.Lgs. 117/17 l'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro dei soci;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali. I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo, che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni dalla data della richiesta. La documentazione presa in visione non potrà essere asportata nemmeno attraverso fotocopie o fotografie. Il richiedente potrà formulare richieste di informazioni sui documenti visionati.

Articolo 16. Esercizio sociale e rendiconto consuntivo.

L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ciascuno anno. Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige apposito rendiconto consuntivo economico e finanziario, che dev'essere approvato dall'Assemblea dei Soci, con le maggioranze previste dallo Statuto. Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla Legislazione vigente in materia. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Articolo 17. Scioglimento.

In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di residenza dell'Associazione o ad altro ente avente finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.

All'entrata in vigore del R.U.N.T.S., in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 c. 1 del D.Lgs. N. 117/17, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 18. Norme finali.

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e le Leggi vigenti in materia.